



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it
e-mail: segreteria@crcalabria.it



STAGIONE SPORTIVA 2016/2017

COMUNICATO UFFICIALE N° 53 DEL 9 NOVEMBRE 2016

1. CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 7 novembre 2016, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- | | | |
|-------------------|----------|-------------|
| - Avv. Gianfranco | CACIA | PRESIDENTE; |
| - Avv. Fabio | IIRITANO | COMPONENTE; |
| - Avv. Giampiero | TORALDO | COMPONENTE. |

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino;
in rappresentanza dell'A.I.A.-C.R.A.: Signor Vincenzo Nicoletti.

RECLAMO n.6 della Società A.S.D. REGGIOMEDITERRANEA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.47 del 27.10.2016 (ammenda di € 450,00, inibizione a svolgere ogni attività del dirigente LEO Bruno fino al 31.12.2016, squalifica del massaggiatore BRANCATI Demetrio fino al 31.12.2016, squalifica del calciatore ZAPPIA Amato Daniele per TRE gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentiti l'arbitro a chiarimenti e telefonicamente il Commissario di campo;
RILEVA

la reclamante impugna la decisione del Giudice Sportivo chiedendo sostanzialmente una riduzione delle sanzioni irrogate.

L'arbitro della gara nell'odierna seduta ha confermato integralmente il rapporto.

Il Commissario di campo ha confermato il comportamento offensivo e minaccioso del sig. Leo Bruno, ma nulla ha chiarito sul lancio di sputi nei confronti della terna arbitrale e sul comportamento offensivo del sig. Zappia Amato Daniele.

Ritiene questa Corte che il rapporto dell'arbitro, costituendo fonte privilegiata, non possa essere disatteso anche in considerazione della circostanza che riferisce i fatti in maniera puntuale e particolareggiata.

Le sanzioni comminate dal primo giudice sono congrue ed adeguate.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

RECLAMO n.7 della Società A.S. BELSITO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.9 del 20.10.2016 (squalifica del capitano PERCIASEPE Fabio fino al 30.11.2016 in luogo dell'autore materiale dell'atto di violenza contro l'arbitro, non identificato).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

PREMESSO

che l'art.38,c. 2, del C.G.S. fissa in giorni sette dalla pubblicazione del comunicato ufficiale il termine per la proposizione dei reclami; considerato che, nel caso di specie, il comunicato ufficiale è stato pubblicato il 20 ottobre 2016 ed il reclamo proposto il primo novembre 2016, quindi oltre il termine indicato;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi